

L'autocertificazione

Il 7 Marzo 2001 è entrato in vigore il D.P.R. n. 445 28/12/2000 recante il *Testo Unico delle disposizioni legislative e Regolamentari di documentazione amministrativa*, pubblicato sul supplemento n. 30 della G.U. n. 42 del 20/01/2001.

Con questo testo unico sono state unite tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di dichiarazioni sostitutive e di autodichiarazione. Di conseguenza, sono abrogati la legge 4/01/1968 n. 15, il D.P.R. 20/08/1998 n. 403 e alcune disposizioni delle leggi Bassanini.

Le amministrazioni ed i servizi pubblici non possono più chiedere i certificati ai/le cittadini/e in tutti i casi in cui si può fare l'autocertificazione.

La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Non sono sostituibili con l'autocertificazione i documenti di seguito elencati:

- certificati medici, sanitari, veterinari;
- certificati di origine e conformità alle norme comunitarie;
- brevetti e marchi.

Le tipologie di autocertificazione:

Le dichiarazioni sostitutive che si possono fare sono di due tipi:

- dichiarazione sostitutiva di certificazioni (art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000).

Ai sensi dell'**art. 46** del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 è permesso, in sostituzione delle normali certificazioni, che il/la cittadino/a possa certificare sotto la propria responsabilità tutta una serie di stati, qualità personali e fatti. Tra le varie opzioni, rivestono particolare importanza le seguenti:

- il possesso del proprio titolo di studio;
- il sostenimento degli esami;
- eventuali titoli di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento, qualifica tecnica;
- il proprio stato di studente/ssa.

L'**art. 47** del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 stabilisce inoltre che, fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato/a mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La dichiarazione resa nell'interesse proprio del/la dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Come funziona:

Per avvalersi dell'autocertificazione direttamente agli sportelli degli uffici pubblici, è necessario compilare il **modulo** previsto che non è soggetto ad **alcuna autenticazione**, per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni).

Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, occorre l'autentica della sottoscrizione (firma) solo quando non sia contestuale ad una istanza. L'autentica della sottoscrizione avviene previa identificazione del/la dichiarante da parte del pubblico ufficiale autenticante.

Nelle istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è più necessaria l'autenticazione della sottoscrizione (firma), se l'interessato/a

appone la firma in **presenza** del/la dipendente addetto/a a riceverla, oppure se l'istanza è presentata unitamente a **copia fotostatica**, anche se non autenticata, di un **documento di identità** del /la sottoscrittore/trice.

L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità, possono essere inviate per **via telematica**. La sottoscrizione di istanze non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

Chi deve accettare l'autocertificazione:

L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche intendendo tutte le **Amministrazioni dello Stato** (ivi comprese le **istituzioni universitarie**).

Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.).

L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.

Chi può fare l'autocertificazione:

- cittadini/e italiani/e;
- cittadini/e dell'Unione Europea;
- cittadini/e di paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.

Casi particolari:

Si segnala il caso in cui chi deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva si trovi in una **situazione di impedimento temporaneo per ragioni di salute**. In questo caso l'art. 4 del D.P.R. 445/2000 ammette una dichiarazione sostitutiva, contenente espressa indicazione dell'esistenza di impedimento, che può essere sottoscritta davanti ad un pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del/la dichiarante, da parte del coniuge della persona impedita, oppure in sua assenza da parte dei figli o, in mancanza di questi, da parte di altri parenti in linea diretta o collaterale fino al terzo grado.

Imposta di bollo:

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono **esenti** dall'imposta di bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000).

L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.

Il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 art. 76 prevede severe sanzioni penali per chi dichiara il falso, in quanto errate dichiarazioni possono causare gravi danni e abusi.